



## UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

### CORTE DI APPELLO FEDERALE

#### N.R.G. 1/2026

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04 marzo 2026, la Corte di Appello Federale composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente
Avv. Gianfilippo Saglieni	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

#### DECISIONE

nel reclamo proposto dalla Procura per la riforma della decisione del Tribunale Federale pronunciata nell'ambito del giudizio iscritto al r.g. TF 21/2025, del 22 dicembre 2025, comunicata alle parti in data 9 gennaio 2026 e pubblicata in data 12 gennaio 2026, nella parte in cui il Tribunale Federale ha dichiarato che non sia punibile la condotta del tesserato che, convocato dalla Procura Federale come sommario informatore, si astenga dal presenziare in virtù della libertà di coscienza del tesserato circa un comportamento concernente la sua dignità personale.

#### FATTO

1. La Procura Federale deferiva la tesserata Georgieva Klaudia Rumenova avanti il Tribunale federale *«per avere, con le condotte sopra descritte, omesso di presenziare a ben due audizioni formalmente disposte dalla Procura Federale nell'ambito di un procedimento per molestie ai suoi danni, disattendendo l'obbligo di collaborazione previsto dalle norme federali. Tutto ciò in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, e in particolare delle disposizioni di cui all'art. 55 dello Statuto UITA, agli artt. 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, e agli artt. 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 lett. a) e f) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA.»*.



Sulla base di tali imputazioni la Procura Federale, nell'ambito del giudizio avanti al Tribunale Federale, richiedeva che, riconosciuta l'integrazione degli illeciti contestati, alla Sig.ra Georgieva Klaudia Rumenova venisse applicata la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo di mesi tre.

2. All'udienza del 22 dicembre 2025, avanti al Tribunale Federale, partecipavano l'Avv. Fabio Pennisi per la Procura Federale e l'Avv. Domenico Traversa a difesa della sig.ra Georgieva Klaudia Rumenova.
3. Il Tribunale Federale, con decisione resa nell'ambito del giudizio r.g. TF 21/2025 del 22 dicembre 2025, comunicata alle parti il 9 gennaio 2026 e pubblicata in data 12 gennaio 2026, respingeva il deferimento della sig.ra Georgieva Klaudia Rumenova ritenendo che il fatto non costituisse illecito disciplinare.
4. Con atto trasmesso a questa Corte in data 10 gennaio 2026, la Procura Federale presentava formale reclamo in appello avverso la predetta decisione del Tribunale Federale nella parte in cui il Tribunale Federale dichiarava non punibile la condotta del tesserato che, convocato dalla Procura federale come sommario informatore, si astenga dal presenziare in virtù della libertà di coscienza del tesserato circa un comportamento concernente la sua dignità personale.
5. Con ordinanza del 22 gennaio 2026, il Presidente della Corte d'Appello Federale fissava per il giorno 10 febbraio 2026 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento.  
Non si costituiva nessuno per la sig.ra Georgieva Klaudia Rumenova.  
In data 10 febbraio 2026 si svolgeva l'udienza di trattazione e discussione presso gli Uffici della UITA alla quale era presente, per la Procura Federale, il Procuratore Federale avv. Fabio Pennisi, mentre nessuno era presente per la Georgieva Klaudia Rumenova.  
Nel corso dell'udienza si svolgeva ampia e complessa discussione.  
La Procura Federale si riportava al proprio reclamo.



Terminata la discussione, la Corte d'Appello Federale dichiarava la contumacia della sig.ra Georgieva Klaudia Rumenova e rinviava il procedimento all'udienza del 4 marzo 2026 per la decisione, assegnando alle parti termine per note sino al 26 febbraio 2026.

In data 23 febbraio 2026 venivano depositate da parte dell'Avv. Domenico Traversa note di udienza in nome e per conto della sig.ra Georgieva Klaudia Rumenova della quale depositava anche mandato professionale a rappresentarla. L'Avv. Traversa, con le predette note chiedeva il rigetto dell'appello e, in via subordinata, l'irrogazione della sanzione minima.

La Procura Federale non depositava note.

In data 4 marzo 2026 si svolgeva l'udienza di trattazione e discussione, nel corso della quale le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, chiedendo la definizione del procedimento.

La Corte d'Appello Federale, dato atto, ha trattenuto il procedimento in decisione.

## MOTIVI

Preliminarmente la Corte prende atto del deposito da parte dell'Avv. Domenico Traversa, in nome e per conto della sig.ra Georgieva Klaudia Rumenova, della procura e di note e revoca la dichiarazione di contumacia della medesima.

L'art. 55 dello Statuto UITA stabilisce che *"i tesserati hanno l'obbligo: a) di osservare il presente Statuto e i regolamenti dell'UITA, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le previsioni del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'UITA; b) di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del CONI e delle federazioni internazionali cui l'UITA aderisce, e, comunque, quelle contenute nel codice di comportamento etico sportivo, nelle norme sportive antidoping e nelle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA."*



L'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dispone che *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente."*

La Procura Federale, anche se non è menzionata direttamente, deve essere ricompresa nell'ambito applicativo del predetto art. 12; la Procura Federale, infatti, è pacificamente qualificata nell'ambito dell'ordinamento sportivo (CONI e Federazioni) quale organo endofederale, con funzioni inquirenti e requirenti e rientra nel sistema di giustizia interna delle Federazioni.

Inoltre, si evidenzia che la ratio dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI è quella di garantire la corretta applicazione della normativa sportiva e di assicurare l'effettività dei poteri di controllo e di accertamento: escludere la Procura Federale – principale soggetto deputato all'attività istruttoria ed investigativa – dal campo di applicazione dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo, svuoterebbe di contenuto il dovere di collaborazione verso gli organi di giustizia sportiva previsto dalla norma.

A ciò si aggiunga che l'art. 3.1 del Codice di Giustizia Sportiva UITA stabilisce che i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, i provvedimenti, le decisioni e le direttive degli Organi e degli Organismi Centrali e periferici dell'UITA, mentre l'art. 3.2 puntualizza che i tesserati sono tenuti ad un comportamento leale, corretto.

La Procura Federale rientra, ovviamente, tra gli organi della UITA e non vi può essere alcun dubbio sul fatto che la mancata collaborazione di un tesserato con la Procura Federale costituisca un comportamento sleale e non corretto che deve essere sanzionato.

Pertanto, se i tesserati non avessero l'obbligo di collaborare con la Procura Federale, quest'ultima non avrebbe modo di svolgere regolarmente la propria attività istruttoria e, conseguentemente, procedere con l'eventuale deferimento; in tal modo, si rimetterebbe ad ogni singolo tesserato la facoltà di decidere se fornire o meno elemento probatori alla Procura



Federale e, nella sostanza, decidere se un certo comportamento debba o meno essere sanzionato.

Alla luce di quanto esposto appare evidente che ogni tesserato ha l'obbligo di collaborare con la Procura Federale e che la mancata collaborazione deve essere sanzionata.

In base a quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento di Giustizia UITA appare congrua la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di mesi 2 (due).

Sulla scorta di quanto precede, il reclamo proposto dalla Procura Federale è meritevole di accoglimento.

### **P.Q.M.**

la Corte d'Appello Federale in riforma della decisione del Tribunale Federale R.G. T.F. n. 21/2025 del 22 dicembre 2025, pubblicata in data 12 gennaio 2026, ritiene la sig.ra Georgieva Kludia Rumenova responsabile dei fatti di cui alle incolpazioni e per l'effetto la condanna alla sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di mesi 2 (due).

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti costituite, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 4 marzo 2026

Il Presidente

f.to Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

f.to Avv. Tommaso Pallavicini

Il Componente rel.

f.to Avv. Gianfilippo Saglieni